SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1114-A)

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PASTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori

---

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame reca non disposizioni nuove ma soltanto il completamento, direi tardivo completamento, di una legge vecchia di dieci anni.

Il 19 maggio 1967 venne promulgata la legge n. 378 con la quale si stanziavano i fondi per la costruzione di cinque navi-cisterna per il trasporto dell'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole minori. L'articolo 7 di detta legge autorizzava la spesa di 5.500 milioni di lire, ripartita in più esercizi, fino al 1971. Delle cinque navi preventivate ne vennero in realtà costruite soltanto quattro, delle quali tre da 1914 tonnellate ed una (la « Piave ») di 4.973 tonnellate.

La quinta nave non potè essere costruita sia per il fallimento di una delle ditte costruttrici sia per la sopravvenuta lievitazione dei prezzi che ha reso insufficiente l'assegnazione di bilancio.

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di provvedere i fondi necessari per la costruzione della quinta nave del tipo « Piave » necessaria a soddisfare le esigenze già riconosciute con la legge n. 378 citata.

Il disegno di legge n. 1114, presentato il 16 gennaio 1978, prevede una spesa di 6.000 milioni da ripartirsi in cinque esercizi, dal 1977 al 1981 compreso. La 5ª Commissione, nell'esprimere, il 12 aprile 1978, il parere sul disegno di legge faceva presente che non si poteva prevedere una assegnazione per il 1977 in conseguenza del fatto che l'esercizio 1977 è ormai chiuso. Nel frattempo il Governo ha presentato degli emendamenti per aumentare l'autorizzazione di spesa da 6.000 milioni di lire a 7.635 milioni di lire a seguito di una revisione e di un aggiornamento del costo preventivato della nave: con tali emendamenti si è anche proposto di ripartire la spesa in quattro esercizi dal 1978 al 1981 compreso, e è stato indicato il modo come reperire i 700 milioni relativi all'anno finanziario 1978. La 5ª Commissione ha comunicato, il 16 maggio, di non aver nulla da osservare per quanto di competenza sul nuovo testo del disegno di legge comprendente gli emendamenti del Governo di cui sopra.

Il disegno di legge, nel testo che include gli emendamenti del Governo — che sono stati accolti dalla Commissione — comprende tre articoli:

l'articolo 1 autorizza la spesa di 7.635 milioni ripartiti come segue:

700 milioni nell'anno finanziario 1978;

2.750 milioni nell'anno finanziario 1979;

2.750 milioni nell'anno finanziario 1980;

1.435 milioni nell'anno finanziario 1981;

l'articolo 2 prevede che la spesa sia iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

l'articolo 3 prevede che all'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1978 si provveda mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nell'approfondita discussione effettuata dalla Commissione difesa sono stati illustrati i punti qualificanti del disegno di legge.

Il rifornimento di acqua potabile risponde ad una esigenza fondamentale che non può essere disconosciuta per quelle comunità che, anche se relativamente più piccole, vivono in isole prive di fonti locali di acqua potabile. L'esigenza di un tale rifornimento già riconosciuta dieci anni fa è oggi sicuramente aumentata ed è diventata più pressante.

Le isole cosiddette minori comprendono località turistiche di fama mondiale, quali ad esempio Capri, Ischia, l'Elba. Ma anche quelle meno note hanno una forte capacità

potenziale di sviluppo turistico in quanto sono ancora tra le non molte regioni italiane nelle quali l'aria è pura e la natura non è ancora stata contaminata. Vorrei citare a titolo di esempio il Giglio, Giannutri, Ponza, Lipari, La Maddalena, Pantelleria.

È facile prevedere che una maggiore disponibilità di acqua potabile favorirà il loro sviluppo turistico con tutti i benefici che deriveranno al Paese da questo sviluppo. Dall'approvazione di questo disegno di legge trarrà anche beneficio l'industria cantieristica italiana che, come noto, sta attraversando un periodo di grave crisi. Anche un aiuto relativamente modesto quale quello stanziato, potrà essere non del tutto trascurabile.

Finalmente il presente disegno di legge risponde allo stesso tempo ad esigenze della Marina militare e ad esigenze della popolazione civile: costituisce cioè una valida applicazione pratica della filosofia che si sta sempre più affermando oggi in Parlamento, secondo cui le forze armate debbono rispondere nella massima possibile misura contemporaneamente ad esigenze militari e civili.

Vorrei mi fosse consentita un'ultima considerazione personale, che trae lo spunto dal presente disegno di legge ma che è di portata più generale.

In un periodo quale quello attuale, di inflazione galoppante che forse non è destinato a modificarsi sostanzialmente in senso positivo nel futuro prossimo e meno prossimo, quanto più ampio è l'intervallo di tempo che intercorre fra la valutazione iniziale della spesa per commesse militari e la sua effettiva erogazione, tanto maggiore è la possibilità di aumento della spesa stessa. Il temop di cui ho sopra fatto cenno ha, a mio parere, due componenti: una, che vorrei chiamare politico-parlamentare e che è misurata dal tempo che intercorre fra la presentazione di un disegno di legge e la sua trasformazione in legge e l'altra che vorrei chiamare burocratico-amministrativa che è misurata dal tempo necessario per la preparazione, stipula ed esecuzione del contratto e il relativo pagamento al fornitore. Mentre per la componente burocratico-amministrativa una apposita Commissione parlamentare sta effettuando una indagine rivolta, tra l'altro, a studiare i modi per assicurare una maggiore rapidità, senza naturalmente che vengano meno i necessari efficaci controlli, per la componente politico-parlamentare mi permetterei di raccomandare che l'*iter* per l'approvazione di disegni di legge che riguardano commesse in genere sia il più breve possibile, pur rispettando naturalmente l'indipendenza e l'autonomia di lavoro dei due rami del Parlamento.

Per le ragioni che ho succintamente esposte, la Commissione difesa raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato secondo gli emendamenti presentati dal Governo.

PASTI, *relatore*

PARERI DELA 5ª COM MISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 aprile 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che, in considerazione dell'avvenuta chiusura dell'esercizio 1977, vengano introdotte le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, sopprimere l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni riferita all'anno finanziario 1977 ed elevare a 2.250 milioni la quota riferita all'anno finanziario 1978;

b) riformulare l'articolo 3 nel seguente modo:

Art. 3.

« All'onere di lire 2.250 milioni relativo all'anno finanziario 1978 si provvede:

quanto a lire 1.000 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977;

quanto a lire 1.250 milioni mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

BASADONNA

(*Scadenza 30 settembre 1978*)

---

16 maggio 1978

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

BASADONNA

(*Scadenza 31 dicembre 1978*)

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per la costruzione di navi-cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori è aumentata di 6.000 milioni di lire, così ripartiti:

1.000 milioni nell'anno finanziario 1977;
1.250 milioni nell'anno finanziario 1978;
1.250 milioni nell'anno finanziario 1979;
1.250 milioni nell'anno finanziario 1980;
1.250 milioni nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3.

All'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 1.250 milioni, relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, è aumentata di 7.635 milioni di lire, così ripartiti:

700 milioni nell'anno finanziario 1978;
2.750 milioni nell'anno finanziario 1979;
2.750 milioni nell'anno finanziario 1980;
1.435 milioni nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di 700 milioni relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Soppresso.

Identico.